



Prot. 4524/A35  
28/12/2017

Ai Docenti  
Al DGSA  
All'RLS  
Al personale ATA  
Ai Responsabili di plesso  
A tutto il personale che opera nella scuola anche a T.D.  
Agli Assistenti educatori  
Agli Studenti  
Ai Genitori degli alunni/e  
Al sito web- Area Sicurezza  
Alla bacheca Sicurezza della Scuola

**OGGETTO: divieto di fumo** nelle scuole e nelle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche – Applicazione della normativa.

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'Istituto in attuazione della normativa vigente, in particolare:

- D. L. n. 81/2008; - Art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n. 584 dell'11.11.1975.

#### **NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO**

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa

e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

## **DESTINATARI**

La presente nota è rivolta, con **effetti obbligatori**, a tutto il personale dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze (studenti, genitori, visitatori, ...).

## **LOCALI E SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito **divieto assoluto di fumo in tutti i locali e gli spazi all'aperto di pertinenza della struttura scolastica**, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, i cortili dell'Istituto, anche durante l'intervallo. Per il personale dipendente, è del tutto evidente che è assolutamente vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario di servizio e/o scolastico.

## **SIGARETTE ELETTRONICHE**

È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali dell'Istituto.

## **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

**I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico; l'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.**

È compito dei soggetti preposti al controllo, l'applicazione del divieto:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui all'art. 4 D.L. 104, 12 settembre 2013;
- individuare la rispettiva ammenda da comminare;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo e della normativa di riferimento;

## **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

- Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti al controllo procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità o, nel caso di minori, anche tramite conoscenza personale e successivo coinvolgimento di chi esercita la patria potestà;
- i soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento, secondo le modalità e la destinazione specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa;
- qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale;
- nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione; ove il trasgressore si rifiuti di

sottoscrivere la notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite la segreteria scolastica.

## **SANZIONI**

**Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.**

I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;

I dipendenti e gli alunni/e dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari;

I Collaboratori scolastici ed i Docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

**LA PRESENTE INFORMATIVA HA VALORE PERMANENTE, SALVO SUCCESSIVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI.**

**Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Mosca  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93**